

FISCALITÀ
 INTERNAZIONALE

TRANSFER PRICING: L'APPROCCIO ADOTTATO DAL REGNO UNITO E I NUOVI ONERI DOCUMENTALI



Alessandro VALENTE

Valente Associati GEB Partners / Crowe Valente

In ambito transfer pricing, il governo del Regno Unito ha pubblicato una proposta di legge al fine di adeguare gli oneri documentali alle normative OCSE. Le nuove norme entreranno in vigore il 1° aprile 2023, pertanto sarà necessario che i grandi gruppi multinazionali procedano all'adeguamento della TP documentation e delle TP policy seguendo gli standard delineati dalla nuova normativa.

1

PREMESSA

In ambito *transfer pricing*, affinché le transazioni possano essere correttamente poste in essere, è necessario che i gruppi multinazionali siano a conoscenza della legislazione presente nell'ambito degli Stati coinvolti nella transazione. Nel Regno Unito il **1° aprile 2023** entrerà in vigore la normativa relativa ai nuovi oneri documentali, pertanto è necessario essere a conoscenza dei punti salienti della stessa.

Act 2010 (cd. TIOPA 2010), *Part 4*, ed entrate in vigore nel febbraio 2010 con efficacia a partire dal periodo di imposta 2010, rappresentano un *restatement* delle precedenti disposizioni in materia contenute nell'ICTA 1988, *Schedule 28AA*, in vigore per i periodi di imposta successivi al 1° luglio 1999.

All'interno della *Section 164* del TIOPA viene evidenziato che le previsioni contenute nella citata *Schedule* sono conformi a quanto previsto dall'art. 9 del Modello di Convenzione OCSE, per ciò che concerne l'enunciazione dell'*arm's length principle*, e alle *Guidelines* OCSE¹.

2

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: CENNI

Le attuali *transfer pricing rules*, contenute nel *Taxation (International and Other Provisions)*

Definizione di “*related party*” e metodi per la definizione del *transfer pricing* e *best method rule*

La *Section 217* del TIOPA definisce il concetto di “**controllo**” ai fini dell'applicazione della disciplina del *transfer pricing*.

1 La legislazione britannica sul *transfer pricing* si applica con riferimento a un'ampia gamma di transazioni incluse quelle che intercorrono tra due società residenti ai fini fiscali nel Regno Unito o tra un soggetto (individui o *charities*) e una società

In *primis*, occorre considerare che il riferimento al controllo è quello contenuto nell'ICTA 2010/S1124 (precedentemente ICTA 1988/S840) per il quale rilevano i diritti di voto, i poteri previsti dall'*Articles of Association* e l'influenza esercitabile su un'altra società in assenza di elementi di diritto.

Con riferimento alla disciplina del *transfer pricing*, il controllo deriva dai **diritti di voto attribuibili ad un soggetto** avendo riguardo ai seguenti elementi:

- titolarità *de iure* o possibilità di acquisire tali diritti nel futuro;
- titolarità in capo ad un terzo soggetto che è in grado di esercitare tali diritti per conto del soggetto stesso;
- titolarità riconosciuta in capo a soggetti collegati al socio (quali parenti, coniugi e *trustees*).

Occorre inoltre considerare che, ai fini del *transfer pricing*, rileva anche il possesso del 40% di una *joint venture*.

Particolari disposizioni sono inoltre previste con riferimento al significato del termine "**acting together**" nell'ambito della **concessione di contratti di finanziamento**.

I TIOPA10/S161 e TIOPA10/S162 (precedentemente ICTA88/SCH28AA/PARA4A) prevedono l'applicazione della normativa sui prezzi di trasferimento nel caso in cui si sia proceduto ad attuare la procedura dell'"*acting together*" in relazione agli accordi di finanziamento di una società o di una *partnership*. Si individua una tipologia di "*partecipazione indiretta*" di cui al TIOPA10, che si concretizza quando ci sono interessi comuni senza che siano soddisfatte le condizioni di partecipazione del TIOPA10/S148.

Mediante l'espressione "*acting together*", che ha un significato molto ampio, non risulta essere necessario che il prestatore

del finanziamento abbia una partecipazione azionaria nel soggetto finanziato per rientrare nell'ambito di applicazione della normativa. Deve ritenersi che, in via di principio, qualora il prestito dovesse essere erogato da un prestatore che non ha altri legami con gli investitori azionari, è meno probabile che si possa verificare il rischio che le condizioni stabilite possano essere diverse da quelle di mercato.

L'INTM519040 spiega in modo dettagliato come applicare le regole dell'*acting together* nell'ambito dei *buyout* e dei finanziamenti di *private equity*.

In conformità a quanto previsto dalle *Guidelines* OCSE, l'ordinamento britannico prevede i seguenti **metodi per la determinazione del transfer pricing**:

- metodo del confronto del prezzo;
- metodo del prezzo di rivendita;
- metodo del costo maggiorato;
- metodo del margine netto della transazione;
- *Profit Split*.

3

OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE

Con riferimento alla documentazione prevista a supporto delle politiche relative ai prezzi di trasferimento, in data 20 luglio 2022, il governo del Regno Unito ha pubblicato una "*draft legislation*" nell'ambito del "*draft Finance Bill 2022/23*" che prevede l'obbligo per le grandi imprese multinazionali operanti nel Regno Unito di redigere e conservare la documentazione sui prezzi di trasferimento seguendo *format* prescritto e standardizzato, come indicato nelle Linee guida sui prezzi di trasferimento dell'OCSE. La proposta di legge è stata

o una *partnership*. In generale, le norme britanniche sul *transfer pricing*, che si basano sui principi in materia accolti a livello internazionale, trovano applicazione con riguardo alle transazioni di acquisto o vendita di beni, alle prestazioni di servizi, alle transazioni aventi ad oggetto beni intangibili nonché a "*debt or deemed transactions that are not reflected in any accounts*" (cfr. <https://www.gov.uk/transfer-pricing-transactions-between-connected-companies>). Per ulteriori approfondimenti cfr. Valente P. "Manuale del Transfer Pricing", Milano, 2022.

accompagnata da un documento programmatico di sintesi².

Occorre evidenziare come il *final report* dell'Action 13 dell'OCSE ha raccomandato agli Stati membri di adottare un approccio standardizzato alla documentazione sui prezzi di trasferimento che consiste in:

- un *master file* contenente informazioni *standard* relative a tutti i membri del gruppo di imprese multinazionali;
- un *local file* che si riferisce specificamente alle transazioni rilevanti del contribuente locale;
- un *Country-by-Country report (CbC report)* per i gruppi di imprese multinazionali più grandi, contenente dati aggregati sull'allocazione globale di reddito, profitto, imposte pagate e attività economica tra le giurisdizioni fiscali in cui gli stessi operano.

Pur avendo implementato gli *standard* minimi previsti *CbC report*, il Regno Unito non ha introdotto requisiti specifici per quanto riguarda il *master file* e il *local file*, in quanto il Regno Unito aveva già ampi requisiti in relazione alla tenuta della documentazione³.

Tuttavia, l'assenza di requisiti specifici per la documentazione sui prezzi di trasferimento e di linee guida di supporto ha generato incertezza per le imprese britanniche riguardo alla corretta predisposizione e conservazione della documentazione sui prezzi di trasferimento.

Per i periodi contabili che iniziano il 1° aprile 2023 o successivi, le grandi multinazionali saranno tenute a produrre un *master file*

e un *local file*, nonché un "summary audit trail" (SAT), ossia un questionario che illustra le principali azioni intraprese nella preparazione del *local file* sui prezzi di trasferimento. Quanto detto si applica alle **grandi imprese multinazionali che rientrano nel regime di Country-by-Country Reporting (CbCR)**, con ricavi globali pari o superiori a 750 milioni di euro, **che operano nel Regno Unito.**

Sebbene i requisiti saranno obbligatori solo per le imprese che rientrano nel regime CbCR, è stato evidenziato come il *master file* e il *local file* rappresentano la **migliore prassi** da seguire per la predisposizione della documentazione dei prezzi di trasferimento, ne consegue che **tutte le imprese** che adottano la disciplina sui prezzi di trasferimento dovrebbero adottare tale tipologia di approccio.

Le **modifiche** legislative sono riassunte nel documento programmatico. Tra le più importanti si rinvengono le seguenti:

- **tenuta della documentazione:** la proposta di legge introduce modifiche al par. 21 *Schedule 18* del *Finance Act 1998* e alla sezione 12B del *Taxes Management Act 1970* per l'introduzione di nuovi poteri che consentano ai regolamenti di specificare che il *master file*, il *local file* e i documenti del questionario SAT devono essere conservati e custoditi. Questi regolamenti non sono ancora stati pubblicati;
- **poteri di informazione e ispezione:** sono state inoltre apportate delle modifiche alla *Schedule 36* del *Finance Act*

2 Per ulteriori approfondimenti cfr: <https://www.gov.uk/government/publications/new-transfer-pricing-documentation-requirements-for-uk-businesses/transfer-pricing-documentation>

3 Prima di tali previsioni la documentazione relativa al *transfer pricing* era la seguente: (i) *Primary accounting records*: si tratta della documentazione contabile relativa al *business* della società, in base alla quale viene redatto il bilancio di esercizio. Tale documentazione deve evidenziare i risultati delle transazioni. Con riferimento alla disciplina del *transfer pricing*, la documentazione dovrà evidenziare gli "*actual results*" relativi alle transazioni *intercompany*, che potranno essere non *at arm's length*; (ii) *Tax adjustment records*: si tratta della documentazione relativa agli aggiustamenti effettuati a fini fiscali, inclusi eventuali aggiustamenti apportati agli "*actual results*" al fine di riflettere l'*arm's length principle*; (iii) *Records of transactions with associated businesses*: si tratta della documentazione idonea a supportare le transazioni poste in essere a livello *intercompany*; (iv) *Evidence to demonstrate an "arm's length" result*: si tratta della documentazione idonea a supportare il rispetto dell'*arm's length principle* nella definizione delle transazioni *intercompany*. Per ulteriori approfondimenti cfr. Valente P. "Manuale del Transfer Pricing", Milano, 2018.

2008, in modo che una nota informativa possa specificare le informazioni sui prezzi di trasferimento o i documenti a cui si fa riferimento nei nuovi regolamenti di cui sopra. Le modifiche assicurano inoltre che i documenti relativi ai prezzi di trasferimento possano essere richiesti anche al di fuori di una verifica ed eliminano il requisito che i documenti debbano essere in "*possession or in power*" dell'entità britannica in questione qualora siano già in "*possession or in power*" di un'altra entità all'interno del gruppo multinazionale. Ciò significa che tutti i documenti rilevanti per gli accordi sui prezzi di trasferimento di un contribuente britannico presenti all'interno del gruppo multinazionale dovranno essere forniti all'HMRC (Autorità fiscale britannica), anche se tali documenti sono detenuti al di fuori del Regno Unito da un'altra società del gruppo;

- **sanzioni in caso di errori:** sono state inoltre apportate modifiche all'Allegato 24 del *Finance Act 2007*. Le modifiche hanno chiarito che la mancata conservazione o produzione su richiesta della documentazione sui prezzi di trasferimento

genererà una presunzione di mancanza o inesattezza della stessa. I contribuenti potranno eliminare questa presunzione solo fornendo la *TP documentation* e dimostrando che le informazioni sui prezzi di trasferimento erano state predisposte prima della presentazione della dichiarazione dei redditi della società, o dimostrando in altro modo di aver adottato una ragionevole cautela.

4

APA

Gli APA sono stati introdotti nell'ordinamento britannico con le *Sections 85-87* del *Finance Act 1999* e con il relativo *Statement of Practice* emanato il 31 settembre 1999. La disciplina è attualmente contenuta nel TIOPA 2010, sezioni 218-230.

In virtù di quanto disposto dalla *Section 218 (1)*, per APA deve intendersi **un accordo scritto tra le società e le autorità amministrative**. L'oggetto dell'accordo è definito all'interno della *Section 218 (2)*, secondo il quale l'APA si applica:

- a) *if A is not a company, the attribution of income to a branch or agency through which A has been carrying on a trade in the United Kingdom or is proposing to carry on a trade in the United Kingdom,*
- b) *if A is a company, the attribution of income to a permanent establishment through which A has been carrying on a trade in the United Kingdom or is proposing to carry on a trade in the United Kingdom,*
- c) *the attribution of income to any permanent establishment of A's, wherever situated, through which A has been carrying on, or is proposing to carry on, any business,*
- d) *the extent to which income that has arisen or may arise to A is to be taken for any purpose to be income arising in a country or territory outside the United Kingdom,*
- e) *the treatment for tax purposes of any provision made or imposed, whether before or after the date of the agreement, as between A and any associate (see section 219) of A's, and*
- f) *the treatment for tax purposes of any provision made or imposed, whether before or after the date of the agreement, as between an oil-related ring-fence trade carried on by A (see section 206) and any other activities carried on by A.*

Alcune *guidelines* relative alla procedura di richiesta di APA sono contemplate dal *Statement of Practice SP02/10*, come aggiornato al 12 luglio 2019 dalla HMRC⁴.

Il contribuente può avviare la procedura sia con riferimento ad APA bilaterali che unilaterali: l'ordinamento prevede la possibilità di svolgere *pre-filing meetings* con lo scopo di verificare la fattibilità dell'accordo mediante la presentazione di un *Expression Of*

Interest, cd. "EOI process", anche in forma anonima, e successivamente procedere ad una richiesta formale entro il termine di 6 mesi o quello diversamente concordato durante l'EOI process.

Per quanto concerne il contenuto dell'istanza, la HMRC nell'*Annex 1* dello *Statement of Practice SP02/10*⁵ ha precisato che la stessa deve indicare le seguenti informazioni:

- a) *the identification of the parties and their recent accounts (generally for the previous 3 years);*
- b) *a description of the transfer pricing issues proposed to be covered in the APA (the "covered transactions") and the proposed covered period including any rollback years. If applicable, a brief explanation of why not all the transactions between the parties have been included in the APA request may be helpful;*
- c) *an analysis of the functions, assets and risks of the parties and the wider context of the transactions i.e. the economically relevant characteristics including the global value chain, group characteristics and history;*
- d) *an analysis of the potential internal comparables available for any covered transaction;*
- e) *a description of the method by which it is proposed to determine the transfer pricing issues in accordance with the arm's length principle, and an analysis demonstrating how the application of that method satisfies the terms of the UK's legislation, including the effect of any DTA, and is consistent with the OECD Transfer Pricing Guidelines;*
- f) *actual and projected financial data of both the parties in relation to the issues detailing the actual and expected turnover, costs and profits from the covered transactions for the covered period. Wherever possible these should be, or supported by, projections and forecasts already prepared for commercial use by the business;*
- g) *actual and projected financial data for the global value chain of the business relevant to the APA application. Again these should be, or supported by, the projections and forecasts prepared for commercial use by the business;*
- h) *a description of the world-wide organisational structure, ownership, and business operations of the group to which the company in question belongs, the place or places where such operations are conducted, and all the major categories of transaction flows of the parties to whom the APA is intended to apply;*
- i) *a description of the records which will be maintained to support the transfer pricing method proposed for adoption in the APA and the information which it is proposed will be supplied each year to demonstrate that the tax return conforms to the terms of the APA;*

4 Consultabile al sito: <https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-practice-2-2010/statement-of-practice-2-2010>

5 L'Annex 1 è consultabile al seguente link: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566826/SP2-10annex1.pdf

- j) *a description of any current tax enquiries or competent authority claims that are directly or indirectly relevant to the issues covered by the proposed APA together with current rulings issued by a foreign tax authority to one of the proposed parties;*
- k) *the identification of assumptions made in developing the proposed transfer pricing method which are critical to the reliability of its application under the arm's length standard (the proposed "critical assumptions");*
- l) *an analysis of the Diverted Profits Tax position in respect of the covered transactions and any transactions directly connected to them. The form and extent of this analysis will be determined by the nature of the transactions covered and how clear the position is;*
- m) *current or expired rulings issued by a foreign tax authority covering intercompany transactions or business activities of members of the group that are similar to the proposed covered issue (s) or relate to one of the proposed parties; and*
- n) *n. any additional material that the applicant believes is important to facilitate HMRC's evaluation of the request".*

Nel caso di APA bilaterali viene suggerito di presentare simultaneamente la documentazione alle Amministrazioni finanziarie dei Paesi interessati. La procedura formale dovrebbe concludersi in un arco temporale di 18-21 mesi, con la sottoscrizione dell'accordo da parte del contribuente e delle Amministrazioni finanziarie interessate⁶. Viene inoltre previsto un monitoraggio annuale dell'esecuzione dell'APA, mediante la predisposizione, contestualmente alla dichiarazione dei redditi, di un apposito *Annual report*.

Per quanto attiene al rinnovo dell'APA, posto che le circostanze sulla cui base l'accordo era stato raggiunto siano invariate, lo stesso potrà essere richiesto dal contribuente almeno sei mesi prima della sua scadenza.

5

CONCLUSIONI: RECENTI SVILUPPI IN MATERIA DI *TRANSFER PRICING*

Appare, dunque evidente come la *compliance* in materia di prezzi di trasferimento continua

ad essere una delle priorità dell'HMRC. I dati contenuti nella documentazione sono divenuti elementi fondamentali e prove rilevanti per le verifiche operate dall'Amministrazione finanziaria. La documentazione, infatti, aiuta l'HMRC a comprendere le azioni specifiche che le grandi imprese intraprendono per assicurare che gli accordi sui prezzi di trasferimento soddisfino lo *standard* di libera concorrenza per ciascuna annualità.

Sebbene non siano previste ancora sanzioni specifiche per il mancato rispetto degli *standard* in questione, appare necessario un adeguamento dei prezzi di trasferimento al fine di evitare di dubitare della genuinità delle operazioni poste in essere.

Stante le novità introdotte, onere delle multinazionali sarà quello di procedere alla predisposizione di una documentazione sui prezzi di trasferimento su base annua, che sia supportata da prove pertinenti e aggiornate e che contenga tutte le informazioni prescritte dalle Linee Guida OCSE per la redazione del *master file* e del *local file*.

Stante il cambio di approccio in merito alla

⁶ Il 28 aprile 2022, l'HMRC ha pubblicato le statistiche riguardanti anche gli APAs conclusi, illustrate nel documento "*Transfer Pricing and Diverted Profits Tax statistics 2020 to 2021*". In sintesi, si rilevano n. 24 APA conclusi nel periodo 2020/2021,

compliance sui prezzi di trasferimento, è consigliato anche ai gruppi che attualmente non raggiungono la soglia di 750 milioni di euro di ricavi, necessari per l'applicazione dei nuovi requisiti di documentazione, di valutare di adeguarsi agli *standard* imposti dall'HMRC per le imprese di grandi dimensioni.

Prima dell'entrata in vigore delle norme, i gruppi multinazionali potranno prepararsi mediante:

- l'identificazione delle transazioni transfrontaliere rilevanti che coinvolgono soggetti passivi del Regno Unito e che necessitano di una documentazione sui prezzi di trasferimento e stabilire il volume di tali transazioni;
- l'analisi della documentazione esistente

sui prezzi di trasferimento e la raccolta di prove a sostegno delle *policy* sui prezzi di trasferimento applicate;

- l'aggiornamento dell'analisi funzionale per tali transazioni;
- l'identificazione delle aree o delle transazioni per le quali l'accesso ai dati rilevanti e qualitativi per la documentazione sui prezzi di trasferimento o ai fini dell'implementazione potrebbe rivelarsi problematico;
- procedere a una valutazione complessiva dell'efficacia della strategia e dei processi operativi in materia di prezzi di trasferimento e procedere, se non ancora effettuato, alla documentazione della stessa.

rispetto a: 26 accordi conclusi nel periodo 2019-2020; 30 accordi conclusi nel periodo 2018/2019; 27 accordi conclusi nel periodo 2017/2018; 19 accordi conclusi nel periodo 2016/2017; 22 accordi raggiunti nel periodo 2015/2016; 37 accordi conclusi nel periodo 2014/2015. Inoltre, il periodo necessario in media per concludere gli accordi è passato dai 33 mesi del 2015/2016 ai 55.5 mesi nel periodo 2020/2021. Il rapporto integrale è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.gov.uk/government/publications/transfer-pricing-and-diverted-profits-tax-statistics-2020-to-2021/transfer-pricing-and-diverted-profits-tax-statistics-2020-to-2021>